

Cosa è la rendita di previdenza complementare?

L'iscritto che ha maturato il diritto alla pensione statale per tutta la durata della vita potrà ottenere periodicamente una pensione complementare in forma di rendita.

L'importo della rendita corrisponderà ad una somma calcolata in base al capitale che l'aderente avrà accumulato e alla sua età anagrafica. Difatti la "trasformazione" del capitale in rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare (per semplicità pensione complementare) si acquisisce una volta maturati i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica (pensione complementare):

- **interamente in rendita**, mediante l'erogazione della pensione complementare con diverse rate;
- **parte in capitale** (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.



Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (per il 2020 pari a 5.977,79 euro annui, per gli anni successivi è possibile verificare il valore aggiornato sul sito www.inps.it), l'iscritto può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale. Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente rispetto alle quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale.

Quali tipologie di rendite offre FONDAPI?

Per l'erogazione della rendita le convenzioni stipulate da FONDAPI permettono, una volta maturati i requisiti per il pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita:

RENDITA	DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA E FINALITÀ
Rendita annua vitalizia immediata (Opzione A)	Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita e si estingue con il decesso dell'aderente stesso. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza alcun tipo di protezione per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e controassicurata), o per sé (LTC).

RENDITA	DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA E FINALITÀ
Rendita annua vitalizia immediata certa per 5 o 10 anni (Opzione B o C)	Rendita vitalizia immediata certa per 5 o 10 anni rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, all'aderente se vivente ovvero ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine del periodo di certezza quinquennale o decennale, la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita; si estingue, se l'aderente è deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo che si avvia dall'inizio del periodo di pagamento delle rate di pensione ed ha inizio dalla data di decorrenza della rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.
Rendita annua vitalizia immediata reversibile (Opzione D)	Rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al decesso dell'aderente la rendita è corrisposta, per l'intero importo o per una frazione dello stesso, al beneficiario designato (reversionario), se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato NON può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.
Rendita annua vitalizia immediata con controassicurazione decrescente (Opzione E)	Rendita vitalizia immediata controassicurata rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene corrisposto ai beneficiari il pagamento di un capitale pari alla differenza, se positiva, fra i seguenti due importi: il premio versato dal Contraente per la posizione individuale e la rata di rendita iniziale moltiplicata per il numero delle rate già scadute. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.
Rendita LTC (Opzione F)	Rendita vitalizia immediata con maggiorazione in caso di perdita di autosufficienza, rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Qualora durante il periodo di erogazione della rendita intervenga una condizione di non autosufficienza dell'aderente l'importo della rata si raddoppia. La rendita si estingue con il decesso dell'aderente ed è riservata ad aderenti con età non superiore a 70 anni all'atto della richiesta ed è sottoposta all'accettazione del rischio da parte della società assicuratrice.

Documentazione informativa ulteriore

La documentazione contrattuale delle rendite, disponibile sul sito internet del fondo www.fondapi.it e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è costituita da:

1. [convenzione ed allegati](#) che regolano oggetto e caratteristiche del rapporto tra il Fondo e la Compagnia Assicuratrice.



Le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.